

**INAIL**ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE  
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORODIREZIONE CENTRALE  
PATRIMONIOUfficio pianificazione e  
politiche patrimoniali**Classificazione della Dcp****Processo:** Gestione mutui ipotecari**Macroattività:** Gestione mutui ipotecari**Attività:** Elaborazione/aggiornamento normativa  
concessione mutui al personale**Tipologia:** indirizzi normativi**Protocollo:** si**Fascicolo:** Mutui - Indirizzi normativi (2020)**Sottofascicolo:** rinegoziazione tassiALLA DIREZIONE CENTRALE  
ORGANIZZAZIONE DIGITALEE p.c. ALLA DIREZIONE CENTRALE  
RISORSE UMANE

**OGGETTO:** delibera del Consiglio di amministrazione n. 235 del 17 novembre 2020  
"Disciplina per la concessione di mutui ipotecari al personale dipendente".  
Modifiche alla precedente disciplina – istruzioni operative.

Con la delibera in oggetto il Consiglio di amministrazione ha approvato la modifica all'art.7 del regolamento che disciplina la concessione di mutui ipotecari al personale dipendente fissando i nuovi tassi di interesse nella misura dello 0,90% annuo per i primi venti anni e del 1,40% annuo per gli anni successivi fino al trentacinquesimo con la previsione di una diminuzione, in entrambi i casi, dello 0,60% rispetto agli attuali valori.

I nuovi tassi di interesse saranno applicati ai mutui concessi al personale dipendente sull'intera durata (per i mutui di nuova concessione) e sulla parte residua per quelli già in corso di regolare ammortamento e in via del tutto eccezionale ai mutui del personale in quiescenza e dei superstiti, anche in questo caso sulla parte residua.

Per quanto riguarda in particolare il personale in quiescenza – che non ha beneficiato delle ultime due precedenti riduzioni riservate al solo personale in servizio e che gode del tasso di interesse applicato al momento del pensionamento e quindi non uniforme nell'ambito dell'intera categoria – la descritta diminuzione dello 0,60% sarà applicata allo specifico tasso di interesse praticato al singolo soggetto alla data della delibera del Consiglio di Amministrazione.

Sotto un profilo operativo, considerato che i mutui già in essere sono originati da un atto negoziale, si renderà necessario attivare, come nelle precedenti rinegoziazioni, uno specifico iter che prevede un'espressa manifestazione di volontà della parte mutuataria mediante la formale compilazione e firma di un apposito "atto di adesione".

Per quanto riguarda gli effetti della rinegoziazione dei mutui in corso di ammortamento essi decorreranno:

- dal 1 novembre 2020 per i mutuatari i cui atti di adesione saranno sottoscritti entro il 17 marzo 2021;
- dal primo giorno del mese in cui è avvenuta la sottoscrizione dell'atto di adesione se quest'ultima avverrà oltre il termine sopradescritto.

Condizione indispensabile per poter beneficiare dell'abbattimento del tasso è che, a tutto il mese precedente a quello di sottoscrizione dell'atto di adesione, il mutuatario sia in regola con tutte le clausole contrattuali, ivi compresa la regolarità dei pagamenti, delle rate e degli accessori nelle forme contrattualmente convenute.

Fanno eccezione a tale regola i casi in cui il mutuatario abbia aderito alla legittima possibilità di sospendere, per un periodo definito, le rate del proprio mutuo o perché residente in uno dei territori coinvolti, negli anni, in eventi sismici o perché l'Amministrazione ha riconosciuto la dichiarata condizione di difficoltà economica familiare dovuta alla pandemia da Covid 19.

In analogia con quanto avvenuto in occasione della rinegoziazione dei tassi cui l'Istituto ha proceduto nel 2018 si danno, di seguito, indicazioni a codesta Direzione centrale organizzazione digitale circa le attività che dovrà porre in essere per la migliore conclusione della procedura in relazione alle principali fasi che essa prevede.

### **Notifica della proposta ai mutuatari e raccolta degli atti di adesione**

La comunicazione al personale dipendente della proposta di rinegoziazione avverrà, come per le precedenti rinegoziazioni, a mezzo di procedura "Pubblicazione Atti" con cui si notificherà una comunicazione illustrativa della procedura di rinegoziazione.

Ad ogni mutuatario in quiescenza o superstite dovrà essere invece inviata l'allegata lettera che, precompilata da codesta DCOD con i dati del mutuatario oltre che con il nome e l'indirizzo della Direzione regionale di competenza, dovrà essere trasmessa massivamente da codesta DCOD agli interessati, tramite POM con raccomandata a.r., a partire da quando saranno rese disponibili le funzioni di seguito descritte.

Unitamente alla menzionata lettera dovrà essere inviato l'allegato atto di adesione precompilato con i dati del mutuatario e del relativo mutuo.

In caso di mancato recapito della lettera e dell'atto di adesione queste dovranno essere restituite alla Direzione regionale di riferimento.

Sarà inoltre necessario che codesta DCOD provveda a creare in procedura "MutuiWeb" un'apposita funzione denominata "Rinegoziazione tassi 2020" accedendo alla quale ciascun mutuatario dipendente potrà esprimere la propria adesione alla proposta di ridefinizione, secondo i nuovi tassi, del piano di ammortamento del/i mutuo/i di cui è titolare.

Una volta selezionato il codice mutuo, il dipendente dovrà poter visualizzare il testo dell'atto di adesione - completo di tutti i dati anagrafici presenti negli archivi della procedura MutuiWeb e dei termini della proposta di rinegoziazione - e procedere, quindi, alla sottoscrizione dello stesso, dopo averlo stampato e aver confermato la scelta sulla maschera che si presenterà in modo automatico a video (la funzione "stampa" deve risultare attiva solo dopo aver cliccato il tasto "Aderisci alla rinegoziazione" posto in calce al testo).

La funzione descritta dovrà essere ugualmente disponibile agli operatori della procedura Mutuiweb attivi nelle diverse Strutture regionali, per l'inserimento degli atti di adesione degli ex dipendenti e superstiti che perverranno alle Strutture stesse.

In questo caso la funzione "stampa" sarà sostituita con "finalizza atto di adesione".

Tale operazione dovrà poter consentire di registrare immediatamente in procedura l'adesione alla rinegoziazione subordinandone però l'efficacia all'invio obbligatorio, da parte del mutuatario alla struttura di appartenenza, del documento cartaceo con firma autenticata ai sensi e secondo le modalità dell'art.38, comma 3, del DPR 445/2000.

Per agevolare il monitoraggio sulla ricezione degli atti di adesione sarà necessario che codesta Direzione metta a disposizione di ciascuna struttura competente, in procedura MutuiWeb, una lista dinamica contenente i nominativi dei dipendenti in forza presso la Struttura stessa, degli ex dipendenti e dei superstiti titolari di mutuo, lista che dovrà evidenziare nell'ordine: nominativo, codice del mutuo e codice del mutuatario, rinegoziabilità del mutuo, data dell'adesione, data dell'avvenuta ricezione, data della decorrenza della rinegoziazione.

### **Elaborazione della rinegoziazione**

Ciascuna struttura competente procederà a confermare in procedura Mutui Web, per ogni mutuo, l'adesione del dipendente, dell'ex dipendente e del superstite mediante inserimento della data di ricevimento dell'atto di adesione (data del protocollo di ricevimento).

Codesta DCOD dovrà inoltre verificare, per ciascun mutuo, la regolarità del piano di ammortamento.

Sarà fondamentale che il risultato delle operazioni descritte evidenzii, nella menzionata lista dinamica, i mutui rinegoziabili per i quali sarà possibile procedere alla rinegoziazione e quelli non rinegoziabili per i quali, pur essendo pervenuto l'atto di adesione, non sussistono le condizioni per la riduzione dei tassi.

Per i mutui rinegoziabili si dovrà procedere all'esecuzione, in automatico, del programma di ridefinizione dei piani di ammortamento secondo i nuovi tassi, con decorrenza, come detto, 1 novembre 2020 per tutti i mutuatari i cui atti di adesione siano stati sottoscritti entro il 17 marzo 2021.

La procedura dovrà, quindi, aggiornare costantemente la lista dinamica con i mutui rinegoziati, cioè quelli per i quali è pervenuto l'atto di adesione in forma cartacea ed il cui piano di ammortamento sia risultato regolare.

Per i mutui non rinegoziabili per irregolarità nel piano di ammortamento, la rinegoziazione sarà possibile solo previa verifica dell'avvenuta normalizzazione della situazione debitoria e la decorrenza sarà quindi quella del primo giorno del mese in cui avverrà la completa regolarizzazione dei pagamenti da parte del mutuatario.

Codesta DCOD, inoltre, dovrà tenere conto che, in ragione dell'ampiezza del termine stabilito per la ricezione degli atti di adesione e della retroattività della decorrenza degli effetti della rinegoziazione, le maggiori somme versate da ciascun mutuatario fino alla data in cui si realizzano gli effetti della rinegoziazione dovranno essere restituite mediante compensazione sull'importo delle rate successive.

Si resta in attesa di conoscere la data in cui le suddette funzioni saranno rese disponibili per darne comunicazione alle strutture coinvolte e al personale dipendente, ex dipendente e ai superstiti che solo da quel momento potrà procedere con le attività sopradescritte.

Il Direttore centrale  
Dott. Carlo Gasperini